

MODULO DI OFFERTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE

Cervia, 24 aprile 2024 Prot. 355/3ACSI Referente itinerario: Cristina

SEZIONE A: DATI RELATIVI ALLA SCUOLA

Alla c.a. Dirigente Scolastico
E P.C. PROF.SSA REA IMMACOLATA
SCUOLA SEC- IC II TREBESCHI
DESENZANO DEL GARDA
Tel. 030 919080
Mail: bsic8ab00g@istruzione.it

Itinerario scelto: QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO - DATA 13/05/2024

SEZIONE B: DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI

TIPOLOGIA	NUMERO	TIPOLOGIA	NUMERO
studenti	36 (di cui 1 DA)	accompagnatori	//
insegnanti	5	autista	//
TOT.	41	TOT.	//

N. 2 CLASSE

- prime
 seconde
 terze


SEZIONE C: TABELLA DI PREVENTIVO

Preventivo valido per minimo 34 paganti
(al di sotto la quota individuale è soggetta a modifiche)

DESCRIZIONE	Quote individuali	N° paganti	Totale
Quota di partecipazione studenti	€ 30,00	36	€ 1.080,00
Quota di partecipazione insegnanti	€ 0,00	5	€ 0,00
riduzione DA	-€ 4,00	36	-€ 144,00
TOTALE QUOTE PARTECIPAZIONE			€ 936,00
Quota trasporto totale			
TOTALE PRATICA*			€ 936,00
Saldo da pagarsi entro 30 gg dal ricevimento ft. elettronica emessa con data di partenza			€ 936,00

*Operazione soggetta al regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'Art. 74/TER DPR 633/72 e successive modificazioni. Imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 340 del 30/07/1999 art. 7 comma 4

PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



SEZIONE D: DATI PER FATTURAZIONE (da compilare sempre)

Ragione Sociale dell'intestatario della fattura: T.C. IT. TREBESCHI

Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO 14

CAP 25015 CITTA' DESENZANO D/G PROV BS

Codice fiscale 93024410174 P. IVA _____

Codice Univoco Ufficio UFRICH

SEZIONE E: DATI PARTECIPANTI (da compilare sempre)

PARTECIPANTI	NUMERO
Studenti	36
Insegnanti/accompagnatori	5
Autista	1
Totale	42

N.B. Le variazioni del numero dei partecipanti devono essere effettuate via mail

SEZIONE F: MODALITA' DI PAGAMENTO

1) **BONIFICO BANCARIO** sul conto intestato a Giratlantide srl:

- Credit Agricole Cariparma fil. di Cervia – IBAN IT 40 S 06230 23600 000046573461
- Banca Etica scarl – IBAN IT 79 B 05018 02400 000011135266

- Le spese sono a carico del richiedente

- Inviare copia dell'avvenuto pagamento via mail giratlantide@legalmail.it specificando il titolo dell'itinerario scelto e la data del viaggio

SEZIONE G: MODALITA' E TEMPI DI CONFERMA

Rinviare il modulo di offerta (tutte le pagine) compilato e firmato per accettazione:

- via mail giratlantide@legalmail.it

- entro e non oltre la DATA DI OPZIONE 26/04/2024

PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data 26/04/2024

Ai sensi degli art. 1341-1342 del Codice Civile si dichiara di accettare specificatamente, notificandole, dopo avere preso visione ed esame, delle condizioni di contratto da catalogo Gira la scuola allegate

PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data 26/04/2024

REFERENTE DELL'ITINERARIO: **Cristina**



PROGRAMMA 13 MAGGIO 2024

Dalle 10.00 alle 13.00 circa

CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DI COMO

A Como per una passeggiata guidata nel centro storico della città. Il nostro itinerario parte da piazza Cavour per arrivare nel cuore di Como con la visita della splendida cattedrale che s'impone con la sua facciata in stile gotico-lombardo; si raggiunge poi il cuore antico della città, piazza San Fedele e l'omonima basilica, dove alcuni studiosi sostengono si trovasse il Foro romano. La passeggiata termina alle antiche mura medievali e da qui i ragazzi, divisi in due squadre e muniti di una macchina fotografica digitale per gruppo, parteciperanno a una divertente caccia al tesoro fotografica ripercorrendo in tutta sicurezza il centro storico pedonale.

Pranzo a carico dei partecipanti.

Trasferimento a carico dei partecipanti a Lecco.


Dalle 15.00 alle 17.00 circa

Si parte da Villa Manzoni (esterni) con il Museo dedicato al romanzo e allo scrittore, per poi raggiungere Pescarenico per la visita dell'antico borgo di pescatori e dell'ex convento di Fra Cristoforo.

Termine dei nostri servizi.

La quota comprende: 2 guide per la giornata. Materiale. Ingresso Villa Manzoni. Assistenza telefonica h24. Iva e servizio.

La quota non comprende: trasporto da per Desenzano, pranzo; mance, extra e quanto non espressamente indicato.



INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (D.LGS 196/2003)


Ai sensi dell'articolo 13 del Codice sulla Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) la informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con e senza mezzi informatici, con correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando i diritti a Lei riconosciuti (articolo 7 del Codice sulla Privacy). I dati da Lei inseriti saranno utilizzati al fine di soddisfare la Sua richiesta ed, eventualmente, completare la prenotazione da lei richiesta. Per ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, per richiedere la cancellazione dei Suoi dati e per esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dal Codice sulla Privacy, potrà in ogni momento rivolgersi al Titolare del trattamento: GIRATLANTIDE SRL, Via Levico, 4/a – 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 965801

Avendo letto l' informativa prevista dall'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003 n.196 ed avendo preso visione dei diritti previsti dall'art.7 di detto decreto, l'utente compilando ed inviando via fax il presente modulo di prenotazione, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le modalità e per le finalità precisate nell' informativa stessa.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Data 26.04.2024 luogo DESENZANO D/G

Firma del Dirigente Scolastico



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE.

1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l'organizzazione di pacchetti turistici effettuati da Giratlantide srl, con sede legale in Cervia, Via Levico n. 4/a P. I.V.A. 02066870391, iscritta al R.E.A. 168579, (di seguito anche denominato "Organizzatore" o "Giratlantide").

1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.

1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o depliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo delle presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita da Giratlantide direttamente o per mezzo di altro organizzatore, operante per Giratlantide, per via telematica, cartacea o mediante rimando ai specifici link.

1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara di avere visionato, compreso e, conseguentemente, accettato, le condizioni generali dell'organizzatore del viaggio e/o del fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all'applicazione di eventuali condizioni modificative e/o integrative applicate.

1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine "Viaggiatore", può anche essere utilizzato ed identificare il "contraente", ancorché persona diversa dall'effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto che assume le obbligazioni inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, anche in nome e per conto di terzi soggetti.

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI GIRATLANTIDE.

2.1 Giratlantide, al momento della conclusione del contratto, darà esplicita informazione all'utente, in merito alla qualificazione soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62: "Organizzatore": è un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);

2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno disciplinate le clausole relative al contratto stipulato da Giratlantide, quale Organizzatore.

3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE.

3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2, la proposta contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al momento della sottoscrizione da parte del Viaggiatore.

3.2 L'efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell'Organizzatore.

3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richiedente ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.


3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all'art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website di Giratlantide ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al Viaggiatore, tempestivamente, non appena a conoscenza ed in possesso di Giratlantide.

3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà da Giratlantide, i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati, i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l'esattezza delle informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza dei voli aerei (per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento dei documenti di viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato nel contratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di viaggio, comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.

3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti d'identità, nonché la loro validità per l'espatrio, rimossa ogni eccezione o contestazione nei confronti di Giratlantide.

4) PAGAMENTI.

4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, mediante versamento di un acconto pari al 25% (o percentuale superiore legata a particolari condizioni dei singoli servizi), contestualmente alla sottoscrizione della proposta contrattuale (prenotazione), in concomitanza della quale verrà comunicato l'importo esatto di tale acconto. Il saldo della stessa dovrà essere effettuato entro il termine stabilito da Giratlantide in ogni contratto.



4.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite legittima Giratlantide alla risoluzione del contratto per inadempimento, e l'eventuale acconto versato, sarà trattenuto a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da Giratlantide ai fini dell'adempimento al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.

4.3 La conferma da parte dell'Organizzatore, avverrà solo a seguito del pagamento dell'acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al precedente art. 4.2.

5) PREZZO.

5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle tasse e di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese amministrative e gestione delle pratiche, nonché, per quanto non esattamente determinabile all'atto della prenotazione, delle categorie di costi indicate nel contratto (e così complessivamente d'ora innanzi denominato "Prezzo").

5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumentati o ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi: - modifica del prezzo di carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. L'Organizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggiatore dell'aumento e delle modalità di calcolo almeno venti giorni prima dell'inizio del Pacchetto.

5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore del Viaggiatore, il rimborso sarà pari all'effettiva diminuzione dei costi nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1252 c.c., Giratlantide provvederà all'eventuale rimborso della differenza a credito del Viaggiatore, previa detrazione delle spese amministrative e di gestione pratiche.

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE.

6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese standard per il recesso (d'ora innanzi denominate "Penali"), nelle seguenti ipotesi: - aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente l'8%; - modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del Pacchetto complessivamente considerato e proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Viaggiatore; - circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno un'incidenza sostanziale nell'esecuzione del pacchetto o del trasporto passeggeri verso la destinazione. L'eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell'equilibrio delle posizioni economiche delle parti (con particolare riferimento alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alternative ai sensi degli artt 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche in ragione della possibilità per il Viaggiatore di garantirsi dal rischio economico connesso all'annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza.

6.2 Nei casi di cui sopra, l'Organizzatore si impegna ad informare tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della loro incidenza sul Prezzo del pacchetto. L'Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo. 6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto: - di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso, fatte salvi i diritti di cui all'art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui all'art.9.4.

6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.

6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 41/1 comma – oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, una Penale, come di seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità di riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico. 10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31° giorno dalla partenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30° e 21° giorno di calendario dalla partenza; 50% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20° e 11° giorno di calendario prima della partenza; 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10° giorno al 3° giorno prima della partenza, 100% oltre il suddetto termine. Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo che il vettore, ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il recesso sia causato da



inadempimento imputabile al Viaggiatore quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla mancanza o inidoneità dei documenti necessari per il viaggio.

6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indipendenti dall'offerta dell'Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)

7) CESSIONE DEL PACCHETTO.

7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all'Organizzatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del Pacchetto, di cedere il contratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime condizioni oggettive e soggettive necessarie per la fruizione del Pacchetto.

7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla cessione, sarà dovuto all'Organizzatore, ad integrazione del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o costo aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e che verranno comunicate dall'Organizzatore al cedente.

7.3 Ai sensi dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione del contraente sarà possibile solo con il consenso del vettore.

8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO/ANNULLAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DELLA PARTENZA – ESCLUSIONI.

8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., l'Organizzatore si riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di apportare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che le stesse siano di "scarsa importanza" e quindi tali da non pregiudicare l'interesse del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifiche vengano comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.

8.2 Costituiscono modifiche di "scarsa importanza", a titolo esemplificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la modifica dell'alloggio purché della medesima categoria oggetto di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pacchetto, cambio ordine di svolgimento del programma.

8.3 L'Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi: - mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l'Organizzatore sarà tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall'inizio del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 48 ore prima nel caso di viaggi che durano meno di due giorni ai sensi dell'art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018. - qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggiatore.

8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l'Organizzatore procede, entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto, detratte tutte le spese (quali a titolo esemplificativo, Assicurazioni, Diritti d'agenzia, Quota apertura pratica, spese sostenute per visti e documenti in genere).

8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti dalla presente clausola, nonché in caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l'Organizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano salve le eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle convenzioni internazionali stipulate con l'Italia o l'Unione Europea.


9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l'Organizzatore, di eventuali inadempienze rilevate durante l'esecuzione del contratto.

9.2 L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora l'Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di rimediare personalmente all'inadempimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo medio del servizio già oggetto del contratto) e documentate.

9.3 Qualora l'Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Viaggiatore può alternativamente: a) risolvere con effetto immediato il contratto o b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, l'Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui all'art.42 comma 6 (fatta salva l'estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell'art. 42 comma 7).

9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di legge, l'Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5.



9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7.

9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili con quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi inferiore all'effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante dall'illegittimo recesso.

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.

10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini extracomunitari reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.

10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento delle informazioni sui luoghi di destinazione e delle immediate vicinanze, quali situazione socio - politica, sanitaria ed ogni ulteriore informazione utile al viaggio, presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi dell'Organizzatore – on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più clienti potrà essere imputata al Venditore o all'Organizzatore. In particolare, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta dovesse risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio" o "avvertimento" per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

10.3 I Viaggiatori dovranno informare l'Organizzatore o il Venditore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi dell'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi di destinazione e l'utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

10.4 I Viaggiatori all'atto della stipula del contratto dovranno informare l'Organizzatore / Venditore della sussistenza di eventuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo allergie, patologie, limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni particolari da parte dei fornitori di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, esonera l'Organizzatore ed il Venditore dall'inadeguatezza dei servizi prestati alle condizioni soggettive del Viaggiatore.

10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all'osservanza della regola di normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall'Organizzatore, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contratto. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all'Organizzatore o Venditore tutti i documenti, le informazioni e elementi utili per l'esercizio dei diritti di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore e il Venditore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga.

11) OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguardo ai servizi sanitari e assistenza consolare.

12) RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore immediatamente affinché l'Organizzatore e/o il Venditore, così come il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo quanto disposto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

13) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO

Soc. sottoposta all'attività di direzione e di coordinamento di:



GirAtlantide Srl Via Levico, 4/a

tel. 0544.965801 www.giratlantide.net

e-mail: giratlantide@giratlantide.net


Licenza d'Esercizio numero 3324 - Prov. Ra

48015 Cervia (Ra)

<https://www.facebook.com/Giratlantide>

mail certificata: giratlantide@legalmail.it

P.IVA 02066870391



13.1 Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il Viaggiatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA.

14.1 Giratlantide informa il Viaggiatore di essere titolare:


- Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di Ravenna n. 1006 del 20/05/2014.
- della polizza Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio di UnipolSai Assicurazioni S.p.A n.149352014/4;
- della polizza Rischio insolvenza o fallimento dell'Organizzatore e rientro anticipato del viaggiatore in caso di insolvenza è assicurato con polizza REVO OX00007544.

Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38 "LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL'ESTERO".

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva Europea 2032/2015. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.4; art.3.1; art.10; art.13. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).



Allegato.1 – C.I.G.

Denominazione: ISTITUTO I.C.T. TRESCHI
Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO 14 CAP 25015 Località DESARZANO/6 Provincia (BS)
Codice fiscale: 93016610174
Dirigente responsabile: STEFANO SABINA
Recapiti: Mail: bsic8ab00g@istruzione.it
tel. 0309110253
fax _____

In relazione al contratto di viaggio prot. n. 355/3A CSI del 24/04/24 ed eventuali successive modifiche, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, il soggetto sopraindicato dichiara sotto la propria responsabilità che:


<input type="checkbox"/> NON E' SOGGETTO agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche	<input checked="" type="checkbox"/> E' SOGGETTO agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che l'Autorità di Vigilanza ha attribuito alla presente fornitura i seguenti codici: C.I.G. <u>B16DCC5556</u> (*) C.U.P. <u>//</u> (se obbligatorio ai sensi L. 3/2003 art. 11)
--	--

26/04/2024
Data


(Timbro e firma del Dirigente Responsabile)



(*) si prega di scrivere in modo chiaro e leggibile



Al dirigente scolastico dell'istituto I.C. IL TREBESIN

OGGETTO: DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010,

Il sottoscritto GOTTIFREDI MASSIMO nato a Monza (MB) il 10/08/1962 nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA GIRATLANTIDE S.R.L. con sede in Cervia (RA) – Via Levico 4/a – C.F. e Partita IVA 02066870391 – consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- che gli estremi identificativi dei conti correnti intestati alla società dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi a tutti gli appalti/commesse pubbliche posti in essere con Codesta Amministrazione sono:

Credit Agricole Cariparma fil. di Cervia – IBAN IT 40 S 06230 23600 000046573461

Banca Etica Filiale di Bologna (BO): IBAN IT 79 B 05018 02400 000011135266

che sui Conti Correnti dedicati sopra indicati sono delegate ad operare le seguenti persone, aventi generalità e codice fiscale come di seguito riportato:

Cognome e nome:

Pagliarani Cristina

Gottifredi Massimo

Codice Fiscale PGLCST70C43I472E

Codice Fiscale GTTMSM62M10F704W

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali modifiche alla presente comunicazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Massimo Gottifredi



Al dirigente scolastico dell'istituto I.C. IL TREBESCHI

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

Il sottoscritto GOTTIFREDI MASSIMO nato a Monza (MB) il 10/08/1962 nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA GIRATLANTIDE S.R.L. con sede in Cervia (RA) – Via Levico 4/a – C.F. e Partita IVA 02066870391 – consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- 1 - La regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
- 2 - Che l'impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto è iscritta all'INPS sede di Ravenna con PC/Matricola n. 6604112394 risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/04/24 e assicurata all'INAIL, sede di Ravenna con codice ditta n. 13278244/94 PAT n. 90491956/98 risulta regolare versamento dei premi e accessori al 16/02/24
- 3 - Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate
- 4 - Che il CCNL applicato al personale dipendente è: Turismo Agenzie di Viaggio n. dipendenti assunti: 4
- 5 - Che la sede legale è a Cervia (RA) in Via Levico 4/a
- 6 - Che il recapito corrispondenza coincide con la sede legale. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:

- La stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziale dell'Ente aggiudicatario singolo e, anche dei singoli partecipanti a raggruppamenti o associazioni temporanea di impresa
- La mancata presentazione dei documenti sopra indicati e la dichiarazione incompleta comportano l'esclusione dalla gara
- L'accertamento negativo del D.U.R.C. (concorrente non in regola) comporta la denuncia all'Agenzia Giudiziaria per falsa dichiarazione e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge.

Cervia, 24/04/24

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Massimo Gottifredi



OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt. 80- 83 D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii resa nelle forme ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (corredata di copia doc. identità valido)

Il/La sottoscritto/a Gottifredi Massimo nato a Monza il 10/08/1962, c.f. GTTMSM62M10F704W in qualità di legale rappresentante della società GirAtlantide S.r.l. con sede legale in Via Levico 4/A Cervia (RA), codice fiscale/P.IVA 02066870391

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1353 e ss. Cod. civ.

D I C H I A R A

1) che l'Impresa è iscritta nei registri della Camera di Commercio di Ravenna per l'attività di Turismo – Agenzia di viaggio e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

- Numero di iscrizione: 02066870391
- Data iscrizione: 25/09/2001
- Data termine: 31/12/2050
- Forma giuridica: società a responsabilità limitata


ORGANI DI AMMINISTRAZIONE:

- Gottifredi Massimo (legale rappresentante e consigliere)
- Quadrifoglio Andrea (consigliere)

2) che ditta/Agenzia è abilitata all'esercizio della fornitura di servizi in materia di pacchetti turistici con licenza n. 3324 del 29/09/2010

3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di



agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di e versione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;


g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5) che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

6) che non ricorrono, ai sensi dell'art.80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne



hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;


h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifici la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

7) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



8) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

9) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;

10) barrare la voce che interessa piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 per come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266; (oppure) ommerso ma che il periodo di emersione si è concluso;

11) l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006 pubblicata nella G.U. n. 261 del 9/11/2006 e rettificata nella G.U. n. 282 del 4 dicembre 2006;

12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente in materia;

13) di avere preso visione dei documenti di gara e dei luoghi di esecuzione dei servizi;

14) di consentire obbligatoriamente la facoltà di "accesso agli atti", mettendo la Stazione Appaltante in condizione di rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

15) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Privacy GDPR n.679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

16) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'invito-bando a presentare offerta e/o nel correlato disciplinare tecnico;

Cervia, 24/04/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Massimo Gottifredi